

Roma, 23 Maggio 2013

CIRCOLARE N. 12/2013

Prot. 82/2013
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Retribuzioni di produttività.

Tenuto conto dei primi chiarimenti emanati dal Ministero del Lavoro in materia di misure per l'incremento della produttività nella Circolare n. 15/13 del Ministero del Lavoro, ed in ragione della peculiarità del settore che, come espressamente indicato nel CCNL qualifica come lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo/domenicale, prestati in turni regolari di servizio, si può ritenere che, almeno le seguenti prestazioni, purché disciplinate in accordo collettivo di secondo livello, con le indicazioni qui di seguito riportate, possano godere dei benefici della detassazione secondo i parametri di cui al D.P.C.M. 22 Gennaio 2013:

- **Lavoro straordinario e banca ore retribuita**

Tali prestazioni, essendo previste e regolamentate nel CCNL del settore, non potrebbero, in linea teorica, essere qualificate come voci di retribuzione di secondo livello, come richiede invece il D.P.C.M. per renderle detassabili.

Al fine di consentire la detassabilità di queste voci retributive, non sarà quindi sufficiente che il contratto collettivo di secondo livello (aziendale o territoriale) si limiti a richiamare tale titolo retributivo come accadeva normalmente nei precedenti accordi, **ma in detto accordo dovranno essere previsti, parametri o indici a mezzo dei quali si possa concretamente misurare l'utilità prodotta in azienda dal ricorso a dette prestazioni.**

Non essendo però possibile nel nostro comparto utilizzare indici di produttività tipici dell'industria manifatturiera (quali l'aumento del numero di prodotti in un determinato lasso di tempo ottenuti grazie alle prestazioni di lavoro straordinario) o indici relativi ad efficientamenti derivanti ad esempio dal mancato ricorso a tipologie contrattuali più costose (es. il lavoro somministrato), si consiglia di utilizzare, come parametro di produttività, quello del raggiungimento di fatturato superiore di una certa percentuale rispetto a quello dell'anno precedente, anche perché il mancato raggiungimento dell'obiettivo non dovrebbe far venir meno lo sgravio fiscale applicato.



Secondo un recente orientamento del solo Ministero del Lavoro, peraltro non esplicitato per iscritto ma oralmente nel corso di un convegno su tali problematiche, anche un programma di smaltimento delle ferie e dei permessi arretrati, purché incluso in un accordo di secondo livello, consentirebbe di procedere alla detassazione della retribuzione dovuta, per i giorni di ferie/permessi fruiti in forza di detto accordo.

Detta decontribuzione rientrerebbe però nelle voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedono l'attivazione di almeno una misura in almeno tre aree di intervento indicate dal D.P.C.M. e quindi, dovrebbe operare all'interno di un accordo che preveda l'introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale.

In alternativa alle modalità di cui sopra, si potrebbe prevedere, quale indice di produttività nell'accordo aziendale, il raggiungimento di percentuale di riduzione dell'accumulo ferie, entro una certa data, a seguito del quale l'azienda erogherà un importo premiale una tantum. In questo caso però, non vi è certezza se, possa essere detassata la sola somma erogata al raggiungimento dell'indice di produttività, o anche, le ulteriori somme delle retribuzioni dovute per i giorni di ferie e permessi fruiti in forza di detto accordo.

In relazione al cospicuo monte ore straordinario prestato da ogni GPG nel corso dell'anno, stante l'attuale situazione di non completa chiarezza normativa sull'applicazione di detto D.P.C.M. e tenuto conto del fatto che, la retribuzione di produttività che per l'anno 2013, può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può essere superiore ad euro 2.500 lorde, si consiglia di operare in maniera preponderante attraverso la detassazione delle voci retributive relative allo straordinario/ banca ore.

COMMISSIONE SINDACALE ASSIV
(Avv. Giovanni Pollicelli)